

**DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013  
224/2013/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI REGOLAZIONE  
TARIFFARIA E DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE NEI CASI DI RINUNCIA O  
REVOCA DELL'ESENZIONE RELATIVA A TERMINALI DI GNL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 maggio 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) 11 aprile 2006;
- il decreto del MSE 28 aprile 2006;
- il decreto del MSE 6 agosto 2010;
- il decreto del MSE 24 novembre 2010;
- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2010, ARG/gas 2/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 2/10);

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione della direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2009/73/CE, l'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 93/11, riconosce alle società che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture (o in significativi potenziamenti di quelle esistenti) di interconnessione tra reti nazionali di gasdotti degli Stati membri dell'Unione europea (c.d. *interconnectors*), in nuovi terminali di gnl, o in nuovi impianti di

- stoccaggio in sotterraneo, “tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuovi fonti di approvvigionamento”, la facoltà di chiedere, con riferimento alla capacità di nuova realizzazione, un’esenzione, tra l’altro, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi e/o dalla disciplina tariffaria, per un periodo non superiore a 25 anni (di seguito: esenzione per nuove infrastrutture gas o esenzione);
- il sistema delle esenzioni per nuove infrastrutture gas costituisce un regime di deroga rispetto (tra le altre) ai vincoli e ai limiti normalmente posti, nella gestione di tali infrastrutture, dalla regolazione dell’Autorità in materia di tariffe e condizioni di accesso (regolazione adottata ai sensi degli articoli 12, 23 e 24, del decreto legislativo 164/00); tale deroga si giustifica in ragione del fatto che chi beneficia dell’esenzione si impegna a realizzare sostenendone interamente gli oneri una infrastruttura che, tra l’altro, implica un livello di rischio tale per cui non sarebbe realizzata senza la concessione di una deroga (art. 36 direttiva 2009/73/CE);
  - l’esenzione è, pertanto, rilasciata caso per caso dal MSE, su parere dell’Autorità, che verifica il rispetto di alcune condizioni previste (anche mediante l’espletamento della c.d. procedura di *market test*, prevista dal citato articolo 36, della direttiva 2009/73/CE); per quanto di sua competenza, il MSE:
    - con il decreto 11 aprile 2006 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e a nuovi terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente agli stoccaggi in sotterraneo), ha definito le condizioni per il rilascio dell’esenzione per nuove infrastrutture gas, nonché le condizioni per la revoca della medesima per gravi inadempimenti e (nel solo caso dello stoccaggio) per la rinuncia all’esenzione;
    - con i decreti 28 aprile 2006 e 24 novembre 2010 (nuovi *interconnectors* e terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (nuovi stoccaggi in sotterraneo) ha, altresì, definito i criteri per l’accesso alla nuova capacità eventualmente non oggetto di esenzione, nonché per l’accesso alla rete nazionale di gasdotti cui la nuova infrastruttura gas dovrà allacciarsi;
  - l’Autorità ha, sino a oggi, regolato alcuni dei principali aspetti del regime di esenzione per nuove infrastrutture gas, tra cui, con le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10, le modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti in caso di rilascio di esenzioni per nuovi terminali di gnl e di *interconnectors*;
  - tuttavia, l’Autorità non ha ancora definito la disciplina applicativa della regolazione tariffaria, nonché delle modalità di accesso alle nuove infrastrutture e alla rete nazionale di gasdotti, in caso di perdita dell’esenzione (per rinuncia o revoca della stessa); tale lacuna costituisce una situazione di incertezza potenzialmente grave, soprattutto in ragione dell’attuale evoluzione del contesto macroeconomico e dell’impatto che il medesimo quadro sta avendo sulle iniziative di investimento in infrastrutture energetiche in regime di esenzione, ponendo l’esigenza di definire con urgenza una specifica disciplina per i casi di perdita di esenzione, in particolare in relazione ai terminali gnl (atteso che le esenzioni rilasciate sino a oggi dal MSE riguardano tutte nuovi terminali);
  - a quest’ultimo riguardo, occorre osservare che, poiché l’esenzione per nuova infrastruttura gas attribuisce a chi ne beneficia una posizione di maggior favore rispetto agli operatori sottoposti ai vincoli e ai limiti della regolazione dell’Autorità, la revoca o la rinuncia all’esenzione stessa non può comportare per tale soggetto il conseguimento di ulteriori benefici a quelli conseguibili in regime di esenzione, con oneri a carico della generalità dei clienti; ciò comporta che l’eventuale disciplina dei casi di perdita dell’esenzione deve perseguire la finalità di evitare che,

dall'applicazione della regolazione dell'Autorità vigente al momento in cui si perfeziona la rinuncia o la revoca dell'esenzione, possano derivare oneri impropri per il sistema;

- il generale principio, sopra enunciato, trova già applicazione con riferimento all'attuale regolazione delle modalità di accesso alla rete nazionale di gasdotti, conseguente all'esenzione di *interconnectors* e terminali di gnl, definita dall'Autorità con le deliberazioni 168/06 e ARG/gas 2/10; infatti:
  - tali provvedimenti dettano una disciplina speciale del contratto di allacciamento tra gestore dell'infrastruttura esente e impresa maggiore di trasporto, impegnando quest'ultima a realizzare i necessari interventi di adeguamento della rete nazionale di gasdotti, a fronte dell'impegno del gestore a chiedere il conferimento di capacità in misura corrispondente all'esenzione per identico periodo di tempo;
  - dal predetto assetto consegue che l'eventuale rinuncia o revoca dell'esenzione non fa venir meno l'impegno alla richiesta di conferimento da parte del gestore dell'*interconnector* o del terminale di gnl, almeno qualora l'impresa maggiore trasporto abbia realizzato gli investimenti della rete nazionale secondo le modalità previste dalla deliberazione 168/06 o ARG/gas 2/10.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione rilasciata per nuovi terminali di gnl;
- i predetti provvedimenti, in coerenza con le finalità generali richiamate ai precedenti considerati, trovino applicazione con riferimento a rinunce o revoche di esenzioni che eventualmente si perfezionino successivamente all'adozione della presente deliberazione di avvio del procedimento;
- sia, altresì, opportuno, al fine di tutelare le esigenze di urgenza sopra evidenziate, prevedere, almeno con riferimento ai profili tariffari, un termine relativamente breve per la chiusura del procedimento, ricorrendo i presupposti per ridurre i tempi di consultazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.2, della deliberazione GOP 46/09

#### **DELIBERA**

1. di avviare, in coerenza con i criteri generali richiamati in motivazione, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione, nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione per nuovi terminali di gnl;
2. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione, ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione GOP 46/09;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità e al Direttore della Direzione Mercati, per gli aspetti di rispettiva competenza, da trattare comunque in coordinamento tra loro;

4. di fissare in 90 giorni il termine di chiusura del procedimento, prevedendo peraltro un termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento relativo agli aspetti tariffari sopra richiamati;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*